



CITTA' DI REGGIO CALABRIA

Settore “*Qualità ambientale*”

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Oggetto: Procedura aperta per l'acquisto di attrezzature per la raccolta differenziata dei rifiuti suddivisa in n. 2 lotti:

- ❖ Lotto 1 - Contenitori vari per raccolta differenziata dei rifiuti ([CIG 3467147C34](#))
- ❖ Lotto 2 - Sacchetti biodegradabili per la frazione organica dei rifiuti ([CIG 3467197579](#))

INDICE

- ART. 1 – DEFINIZIONI
- ART. 2 - OGGETTO DELL'APPALTO
- ART. 3 - AMMONTARE DELL'APPALTO
- ART. 4 - DURATA DEL CONTRATTO
- ART. 5 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO
- ART. 6 - REQUISITI E CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA
- ART. 7 - MODALITÀ D'ESECUZIONE DELLA FORNITURA
- ART. 8 - TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DELLA FORNITURA
- ART. 9 - ACCETTAZIONE, CONTROLLI
- ART. 10 - GARANZIA
- ART. 11 - CAUZIONE DEFINITIVA
- ART. 12 - PENALI
- ART. 13 - OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL'AGGIUDICATARIO
- ART. 14 - REFERENTE DELL'IMPRESA AGGIUDICATARIA
- ART. 15 - SUBAPPALTO e CESSIONE DEL CONTRATTO
- ART. 16 – PAGAMENTI E OBBLIGHI DI TRACCIABILITA'
- ART. 17 - RISOLUZIONE E RECESSO DEL CONTRATTO
- ART. 18 - DEFINIZIONE CONTROVERSIE
- ART. 19 - SPESE DIPENDENTI DAL CONTRATTO E DALLA SUA ESECUZIONE
- ART. 20 - TUTELA DELLA PRIVACY
- ART. 21 – RINVIO A LEGGI E/O REGOLAMENTI

ART. 1 - DEFINIZIONI

Nel presente Capitolato, ed in generale in tutta la documentazione, sarà adottata la terminologia di seguito specificata:

“Capitolato”: il presente Capitolato Speciale d’Appalto (CSA).

“Ditte” o **“Concorrenti”**: gli operatori economici che presentano la propria offerta in vista dell’ottenimento dell’appalto, nella persona del legale rappresentante.

“Aggiudicatario” o **“Fornitore”**: la Ditta cui è affidata l’esecuzione della fornitura di uno o più lotti di cui si compone la gara esperita con procedura aperta.

“Merce” o **“Materiale”** o **“Beni”**: le attrezzature da fornire indistintamente per entrambi i lotti.

“Ente” o **“Amministrazione Comunale”**: il Comune di Reggio Calabria, in qualità di stazione appaltante.

“Specifiche tecniche”: le descrizioni tecniche, allegare al presente CSA, che indicano le prescrizioni e gli standard minimi che devono possedere le attrezzature da fornire nell’ambito del presente appalto;

ART. 2 - OGGETTO DELL’APPALTO.

Il presente Capitolato Speciale ha per oggetto la fornitura e la consegna, presso i luoghi indicati dall’Amministrazione Comunale di Reggio Calabria, di attrezzature destinate alla raccolta differenziata dei rifiuti, da affidarsi a una o più ditte mediante l’esperienza di una procedura aperta, da aggiudicarsi secondo il criterio del prezzo più basso di cui all’art. 82 del D.Lgs 12.4.2006, n. 163 e s.m.i. mediante ribasso unico sulla rispettiva base d’asta.

Le attrezzature da fornire sono raggruppate in n. 2 (due) lotti merceologicamente omogenei, nelle tipologie e quantità riportate nella seguente tabella:

Lotto	Descrizione	Quantità da fornire	Costo unitario presunto (in Euro)	Totale parziale in Euro (Iva esclusa)
1 – contenitori vari per la raccolta differenziata dei rifiuti	Bidoni carrellati da 120 litri per raccolta domiciliare rifiuti	1.500	20,00	30.000,00
	Bidoni carrellati da 240 litri per raccolta domiciliare rifiuti	1.000	25,00	25.000,00
	Cestelli per frazione organica domestica da 10 litri	6.700	4,00	26.800,00
	Compostiere domestiche da 300 litri	500	80,00	40.000,00
	Totale Valore del Lotto 1			121.800,00
2 – sacchetti in mater bi per la frazione organica	Sacchetti in mater-bi da 10 litri conformi alle norme UNI EN 13432 e UNI 14995:2007	9.000.000,00	0,04	360.000,00
	Totale Valore del Lotto 2			360.000,00
Totale Lotti 1+2				481.800,00

Le attrezzature da fornire sono altresì classificate, ai sensi del Vocabolario Comune per gli appalti Pubblici (CPV) adottato con regolamento (CE) n. 213/2008, con i seguenti codici:

- **Lotto 1:** CPV 44616200-3 (bidoni per rifiuti) e 34928480-6 (contenitori e cestini per rifiuti)
- **Lotto 2:** CPV 19640000-4 (sacchi e sacchetti per rifiuti in mater bi).

Le quantità sopra indicate sono da intendersi presunte. L'Appaltatore è comunque tenuto ad eseguire quanto richiesto sia per le maggiori come per le minori quantità rispetto a quelle indicate negli atti di gara e nel contratto, nella misura del 20% (quinto d'obbligo) dell'importo originario del contratto, senza diritto a reclamare, per tale motivo, indennità o compensi di sorta e fermi ed inalterati i ribassi di aggiudicazione. A tal proposito, si specifica che sulle ulteriori forniture di specifici articoli ricadenti nel singolo lotto il ribasso percentuale indicato dall'aggiudicatario in fase di gara verrà applicato al costo unitario presunto indicato in tabella.

Il verificarsi di variazioni in eccesso così come in difetto, non potrà dare adito da parte dell'Appaltatore ad alcun genere di contestazioni né potrà giustificare alcun genere di interruzione della fornitura.

Le tipologie e caratteristiche minime di ogni singolo elemento della fornitura sono più specificatamente descritte nell'allegato tecnico al presente Capitolato.

Ciascun concorrente dovrà presentare la propria offerta (per uno e/o entrambi i lotti) in conformità a quanto specificato nel presente Capitolato Speciale d'Appalto e nel Disciplinare di gara, aggiungendo eventualmente ogni altra informazione che riterrà opportuno esporre ai fini di una migliore valutazione della proposta.

ART. 3 - AMMONTARE DELL'APPALTO.

L'importo complessivo dell'appalto, stimato da questa Stazione appaltante ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., ammonta ad **€ 481.800,00** (euro quattrocentoottantunomilaottocento/00), IVA esclusa, suddiviso in n. 2 (due) lotti omogenei.

Inoltre, ai sensi dell'art. 81 co.3-bis del D.lgs. 163/2006, per entrambi i lotti, è stato stimato:

- il costo del personale, inteso quale quota parte del valore del lotto;
- i costi della sicurezza, pari a **0,00 (zero/00)** Euro, trattandosi di mera fornitura di beni;

come riportato nella seguente tabella:

Lotto	Descrizione Lotto	Valore del Lotto (Iva esclusa)	Costo del personale non soggetto a ribasso (quota parte del valore del singolo lotto)	Importo a base d'asta (da assoggettare a ribasso)
1	Contenitori vari per la raccolta differenziata	€ 121.800,00	€ 18.270,00	€ 103.530,00
2	Sacchetti in mater-bi da 10 litri conformi alle norme UNI EN 13432 e UNI 14995:2007	€ 360.000,00	€ 54.000,00	€ 306.000,00

Il prezzo che sarà corrisposto per la fornitura è quello derivante dall'offerta presentata, da intendersi fisso e non soggetto a modifiche entro i termini di validità dell'offerta.

L'appalto trova copertura finanziaria nell'ambito del Progetto "Crediamoci Ricogliamo" – **CUP H39E10000120001**, intervento cofinanziato in parte a valere sui fondi comunitari di cui al POR FESR

2007-2013 – Linea di intervento 3.3.2.2. “Azioni per Sostenere la Raccolta Differenziata dei Rifiuti” e in parte su fondi del bilancio comunale.

ART. 4 - DURATA DEL CONTRATTO

L'appalto avrà decorrenza dalla data di ricevimento della comunicazione della Ditta aggiudicataria di avvio della fornitura fino ad esaurimento del quantitativo previsto (fatte salve eventuali ulteriori forniture nei limiti del quinto d'obbligo) e comunque dopo la stipula di regolare contratto.

La durata presunta del contratto è di **12 (dodici) mesi** dalla data di ricevimento della comunicazione della stazione appaltante di avvio della fornitura. Il contratto si intenderà comunque positivamente concluso solo a seguito della completa consegna di tutte le attrezzature previste.

ART. 5 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Costituiscono parte integrante del contratto d'appalto:

- a) tutta la documentazione di gara, il Bando di gara e il Disciplinare con i relativi allegati, nonché il presente Capitolato Speciale d'Appalto e relativi Allegati;
- b) l'offerta della ditta aggiudicataria della gara d'appalto corredata da tutti i documenti richiesti nel presente Capitolato.

ART. 6 - REQUISITI E CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA

Le attrezzature da fornire ed i servizi complementari che formano oggetto del presente appalto sono quelli indicati nell' “ALLEGATO TECNICO - PRESCRIZIONI GENERALI E TECNICHE PER I LOTTI 1 E 2” in calce al presente Capitolato.

Le caratteristiche tecniche richiamate nel presente Capitolato e nell'Allegato tecnico dovranno intendersi di carattere minimo e generale, a pena di esclusione dell'offerta. Le Ditte offerenti possono presentare prodotti aventi caratteristiche costruttive e tipologiche diverse da quanto indicato, ferme restando le prescrizioni minime del Capitolato.

A tal proposito, si specifica che i costi relativi al confezionamento e all'imballaggio sono a cura e carico della impresa aggiudicataria. Sono altresì a carico dell'impresa aggiudicataria i costi di spedizione e consegna delle suddette attrezzature (contenitori e sacchetti) presso i luoghi comunicati dall'Amministrazione Comunale.

ART. 7 - MODALITÀ D'ESECUZIONE DELLA FORNITURA

La Ditta Aggiudicatrice si impegna ad effettuare la fornitura a regola d'arte dei beni dichiarati nella proposta tecnica, con propria organizzazione di mezzi e personale e con gestione a proprio rischio, secondo i termini e le condizioni previste dal presente Capitolato e dagli atti di gara.

La fornitura del materiale avverrà nel corso del periodo contrattuale sulla base di specifici ordinativi emessi dagli uffici dell'Amministrazione Comunale, con l'indicazione del quantitativo da fornire e la specifica dei luoghi presso i quali dovrà essere effettuata la consegna, e comunque nel rispetto dei termini indicati nel successivo Art 8.

Fatto salvo il rispetto dei termini di cui al successivo Art 8, dal momento dell'ordinativo i materiali dovranno essere consegnati:

❖ Per il Lotto 1:

- entro e non oltre 60 (sessanta) giorni lavorativi in un'unica consegna per tutti i contenitori previsti;

❖ **Per il Lotto 2:**

- entro e non oltre 20 (venti) giorni lavorativi per tranches fino a 2.000.000 (duemilioni) di pezzi;
- entro e non oltre 40 (quaranta) giorni lavorativi per tranches fino a 4.000.000 (quattromilioni) di pezzi;
- entro e non oltre 60 (sessanta) giorni lavorativi per tranches superiori a 4.000.000 (quattromilioni) di pezzi.

sempre previo preventivo accordo con il competente ufficio dell'Amministrazione Comunale o altro soggetto all'uopo incaricato ed invio di nota di conferma a mezzo fax almeno 72 (settantadue) ore prima dell'avvio della consegna per le eventuali istruzioni.

La consegna dovrà avvenire agli indirizzi che verranno comunicati di volta in volta alla ditta e, comunque, ricadenti all'interno del territorio del Comune di Reggio Calabria.

Per consegna si intende l'operazione di scarico dei beni forniti con mezzi propri della Ditta aggiudicataria dal mezzo di trasporto a terra nell'area indicata dal personale dell'amministrazione Comunale incaricato. La successiva movimentazione del collo da terra alle aree di stoccaggio definitive sarà a cura dell'Amministrazione Comunale o altro soggetto all'uopo incaricato.

La messa a terra dei beni è a completo carico della Ditta aggiudicataria, la quale dovrà assicurarsi che il vettore incaricato della consegna sia provvisto di adeguate attrezzature per il carico/scarico in autonomia (messa a terra dei beni), senza arrecare danni alla fornitura.

Le operazioni di scarico a terra nel luogo di stoccaggio dovranno essere effettuate nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro, a cura della Ditta aggiudicataria o di altro soggetto terzo da questa incaricato con mezzi e personale propri; qualora i mezzi ed il personale non fossero adeguati o attrezzati allo scarico in autonomia, l'Amministrazione Comunale provvederà a respingere il carico e nel caso di ritardata consegna ad applicare le penalità previste dal successivo Art. 12.

ART. 8 - TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DELLA FORNITURA

La consegna delle attrezzature dovrà essere eseguita secondo quanto specificato nel precedente art. 7.

Ove nel corso dell'esecuzione dell'appalto si dovessero verificare motivate cause di forza maggiore o altre circostanze imprevedibili tali da non consentire l'esecuzione a regola d'arte della fornitura, la Stazione Appaltante potrà disporre la sospensione con provvedimento apposito, fino alla cessazione degli eventuali accertati impedimenti.

La sospensione, che non sarà calcolata nel termine fissato dal contratto per l'ultimazione della fornitura, potrà essere concessa solo ove la Ditta dimostri di non aver omesso le normali cautele atte a evitare le cause che hanno determinato la sospensione stessa.

ART. 9 – ACCETTAZIONE E CONTROLLI

L'Amministrazione Comunale procederà, mediante verifiche e controlli anche in corso di esecuzione dell'appalto, all'esame della fornitura, verificandone la piena corrispondenza e conformità ai requisiti e alle prescrizioni indicati nel presente documento e suoi allegati, nonché a quanto dichiarato nell'offerta.

Al momento della consegna di ciascuna fornitura sarà effettuato da parte degli addetti il controllo del numero dei colli indicati nel Documento di Trasporto (D.D.T.) e della corrispondenza della merce a quanto ordinato. Nei casi di immediato e palese errore o non integrità del carico, l'Amministrazione Comunale si riserva il diritto di non accettare la merce e respingerla immediatamente: il D.D.T. non sarà firmato e la merce non sarà scaricata e, come se non fosse mai stata consegnata, continueranno a decorrere i termini di consegna.

Nei 20 (venti) giorni naturali e consecutivi successivi alla consegna, l'Amministrazione Comunale, per ciascuna fornitura procederà ad effettuare un controllo sulla qualità della merce consegnata. In tale sede si riserva la facoltà di eseguire tutte le prove, misure, rilievi e controlli (chimici, meccanici, tecnologici ed altro) che riterrà opportuni, anche con laboratori esterni, sulla corrispondenza dei materiali a quanto ordinato e delle dimensioni, della funzionalità meccanica, della qualità dell'esecuzione, della merce secondo quanto previsto dalle norme citate nel presente Capitolato e suoi Allegati.

Poiché talvolta le problematiche di qualità della merce possono essere riscontrate soltanto durante l'uso, in caso di segnalazioni da parte degli utenti che utilizzano i beni consegnati (contenitori o sacchetti), la Ditta Aggiudicataria si impegna a sostituire tutte le attrezzature che l'Amministrazione Comunale riconsegnerà e che presentino i difetti palesemente riconducibili all'attività di fabbricazione.

A garanzia di tale obbligo, l'Amministrazione Comunale sospenderà i pagamenti fino all'adempimento della sostituzione del materiale difettoso.

L'Amministrazione Comunale potrà rifiutare in qualunque momento i materiali che, per qualsiasi causa, non fossero conformi alle condizioni richieste nel presente Capitolato Speciale d'Appalto.

In casi particolari i suddetti materiali potranno tuttavia essere ugualmente accettati qualora le difformità riscontrate nella fornitura rispetto a quanto previsto nell'ordine non ne pregiudichino il regolare impiego. In tal caso l'Amministrazione Comunale si riserva l'accettazione della merce a seguito dell'applicazione di un adeguato sconto sul prezzo da stabilirsi, a seconda del tipo di difformità, salvo che l'impresa non chieda di sostituire tempestivamente la fornitura contestata. Ben vero, se dall'esame della merce fornita la stessa risulti migliore, per idoneità, funzionalità e caratteristiche tecniche di quella prescritta, ove se ne ravvisi l'opportunità, la stessa potrà accettarsi agli stessi prezzi di aggiudicazione.

ART. 10 - GARANZIA

L'assunzione in carico della fornitura da parte dell'Amministrazione Comunale non esonera l'Impresa aggiudicataria da eventuali responsabilità per difetti, imperfezioni e difformità che vengano accertati entro 1 (uno) anno dalla data di consegna.

La garanzia prevede l'impegno del fornitore a sostituire o riparare gratuitamente i prodotti non rispondenti alle caratteristiche indicate dal presente Capitolato e relativi Allegati tecnici nonché dal progetto-offerta, o che si deteriorino entro 1 (uno) anno dalla data di consegna, per difetti riconducibili a materiali/ processi produttivi.

L'Impresa si impegna, inoltre, a garantire la disponibilità dei pezzi di ricambio dei prodotti forniti per l'intero periodo di garanzia (un anno).

ART. 11 - CAUZIONE DEFINITIVA

A copertura degli oneri per il mancato o inesatto adempimento di quanto previsto nel presente capitolato, l'esecutore del contratto sarà obbligato a costituire una garanzia fideiussoria secondo quanto previsto dall'art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., per un importo del 10% dell'importo contrattuale (IVA esclusa); tuttavia, in caso di aggiudicazione con ribasso superiore al 10%, la garanzia fideiussoria dovrà essere aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; qualora il ribasso fosse superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

In ottemperanza alla Determinazione n. 7/07 dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, qualora l'Impresa sia in possesso di certificazione di qualità, riferita all'attività oggetto della gara, la cauzione può essere presentata nell'importo ridotto del 50%, così come previsto dall'art. 40, comma 7, D. Lgs. 163/06. Il beneficio suddetto è subordinato alla produzione della certificazione oppure di copia della stessa autenticata, ai sensi del D.P.R. 445/00, mediante dichiarazione di conformità della copia all'originale depositato a norma di Legge, sottoscritta dal Legale Rappresentante con allegazione di fotocopia del documento di identità del dichiarante.

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'art. 75, D. Lgs. 163/06 da parte della Stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue in graduatoria.

La garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

La cauzione definitiva resterà vincolata per tutta la durata del contratto a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali assunte e comunque, finché non siano definite le reciproche ragioni di debito e di credito e ogni altra eventuale pendenza, che dovessero insorgere nell'esecuzione del contratto tra le parti.

ART. 12 - PENALI

Per la mancata o ritardata esecuzione di obblighi contrattuali, considerata la necessità di destinare le attrezzature in oggetto allo svolgimento di un servizio pubblico, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di applicare le seguenti sanzioni pecuniarie:

1 - per ogni giorno naturale, successivo e continuo di ritardo non giustificato nella consegna dei beni secondo le modalità ed entro i termini previsti dal presente Capitolato: € 200,00 (euro duecento/00) al giorno;

2 - per ogni altra inadempienza relativa alla fornitura (consegna parziale): € 100,00 (euro cento/00) al giorno, per i primi tre giorni, che si aggraverà, in misura pari alla percentuale della mancata fornitura, a partire dal quarto giorno di calendario in poi;

3 - per difetti qualitativi della fornitura, fatta salva la sostituzione in garanzia delle attrezzature in questione o di singoli componenti (coperchio, ruote, etc.), verrà applicata una sanzione pari al 20% del costo unitario per ogni attrezzatura difettosa.;

4 - in caso d'inosservanza di altre prescrizioni contrattuali, la Società Appaltante diffiderà l'Impresa Appaltatrice, a mezzo fax o e-mail, a eliminare tale inosservanza entro il termine di 10 (dieci) giorni naturali, successivi e continui. In difetto, è facoltà della Società Appaltante applicare a carico della Ditta Aggiudicatrice sanzioni pecuniarie, la cui misura sarà fissata, a suo insindacabile giudizio, da un minimo di € 50,00 a un massimo di € 500,00 secondo la gravità dei casi.

L'applicazione delle sanzioni anzi descritte, non esclude il diritto della Stazione Appaltante di rivalersi nei confronti del/i fornitore/i originariamente aggiudicatario/i, per eventuali danni che dovessero patirsi nell'esecuzione del servizio pubblico al quale le attrezzature in questione sono destinate.

L'importo delle penali applicate verrà decurtato dal pagamento della fattura o, in caso di mancata fornitura, la Stazione Appaltante avrà diritto di rivalersi sulla cauzione, che, pena la risoluzione del contratto, dovrà essere ricostituita nella sua integrità nei termini previsti.

Per le contestazioni degli inadempimenti è sufficiente l'invio di una comunicazione via fax. Ove il ritardo nella consegna della fornitura superi i 10 giorni naturali e consecutivi, resta facoltà dell'Appaltante risolvere di diritto il contratto e procedere – senza bisogno di messa in mora e con semplice provvedimento amministrativo – all'incameramento dell'intero deposito cauzionale. È fatta salva l'azione per il risarcimento del maggior danno subito e ogni altra azione che l'Appaltante ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.

ART. 13 - OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL'AGGIUDICATARIO

1. Sono a carico dell'aggiudicatario, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri ed i rischi relativi alla prestazione dei beni e dei servizi connessi nella presente

fornitura, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi gli eventuali oneri relativi alle spese di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.

2. L'aggiudicatario è tenuto ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente capitolato.

3. I beni, i servizi connessi e, in generale, le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche e commerciali e alle specifiche tecniche richieste nel presente Capitolato. Il fornitore si obbliga a osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni legislative e regolamentari applicabili siano esse di carattere generale o specificamente inerenti al settore merceologico cui i beni appartengono, ed in particolare quelle di carattere tecnico, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti, incluse quelle che dovessero essere emanate successivamente alla conclusione del Contratto. Il Fornitore si impegna a rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali EN - ISO vigenti per la gestione e l'assicurazione della qualità delle proprie prestazioni; a predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, al fine di consentire all'Amministrazione Comunale, per quanto di sua competenza, di verificare la conformità dei servizi/forniture di cui al presente Capitolato; a predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza.

4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'obbligo di osservare le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale; il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di indennizzi e/o compensi a tale titolo nei confronti dell'Amministrazione Comunale.

5. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione Comunale da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle prescrizioni di cui al comma 3 del presente articolo, incluse, tra l'altro, quelle derivanti dagli infortuni e dai danni arrecati all'Amministrazione Comunale o a terzi in relazione alla mancata osservanza delle vigenti norme tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie.

6. Il Fornitore si obbliga a dare immediata comunicazione all'Amministrazione Comunale di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle obbligazioni contrattuali. In particolare, il Fornitore si impegna a mantenere i requisiti richiesti al momento della conclusione del contratto fino alla completa e perfetta esecuzione dello stesso. Il Fornitore si impegna, altresì, a dare immediata comunicazione anche all'Amministrazione Comunale della sopravvenuta perdita di tali requisiti.

7. Le attività contrattuali da svolgersi presso le sedi dell'Amministrazione Comunale dovranno essere eseguite senza interferire con il normale lavoro degli uffici; modalità e tempi dovranno comunque essere concordati con l'Amministrazione Comunale. Il Fornitore contraente prende atto che nel corso dell'esecuzione delle attività contrattuali gli uffici del Amministrazione Comunale continueranno ad essere utilizzati per la loro destinazione istituzionale. Il Fornitore contraente si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze del Amministrazione Comunale senza recare intralcio, disturbo o interruzioni all'attività lavorativa in corso, rinunciando, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dal Amministrazione Comunale.

8. Il Fornitore contraente si impegna ad avvalersi di personale specializzato che potrà accedere agli uffici del Amministrazione Comunale nel rispetto di tutte le prescrizioni di sicurezza e di accesso, fermo restando che sarà cura ed onere del Fornitore contraente verificare preventivamente le relative procedure.

9. Il Fornitore contraente si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in materia di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale ed infortunistica, assumendo a proprio

carico tutti i relativi oneri e spese. In particolare, il Fornitore contraente si impegna a rispettare, nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal Contratto, le disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche.

10. Il Fornitore contraente si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del Contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

11. Il Fornitore contraente si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i sindacati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore contraente anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del Contratto.

12. Nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, il Fornitore contraente si impegna ad osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dall'Amministrazione Comunale, nonché le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione del Contratto.

13. Il Fornitore contraente si obbliga a consentire all'Amministrazione Comunale di procedere, in qualsiasi momento e senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per lo svolgimento di tali verifiche.

14. L'aggiudicatario si assume la responsabilità dei danni derivanti da negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di Leggi e di prescrizioni impartite dalla Stazione appaltante, arrecati dai propri dipendenti o da persone dal medesimo chiamate in luogo per qualsiasi motivo, sia a personale proprio o di altre Ditte o a terzi comunque presenti, sia a cose proprie o di altre Ditte o comunque pertinenti agli edifici, ai loro impianti e attrezzature. Tale responsabilità si estende ai danni a persone e cose che derivassero da errori o inadeguatezze nell'esecuzione della fornitura, e a quelli che potessero verificarsi per la mancata predisposizione dei mezzi di prevenzione o per il mancato tempestivo intervento in casi di emergenza.

15. L'aggiudicatario solleva la Stazione Appaltante da qualunque responsabilità civile, diretta e indiretta, per danni a persone o cose conseguenti alla propria attività e a quella dei suoi collaboratori e a prescindere da eventuali conseguenze penali e dall'eventuale risoluzione del contratto ed è tenuta al risarcimento di tutti i danni di cui sopra;

16. L'aggiudicatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le Imprese coinvolte nell'esecuzione della fornitura. In caso di Associazione Temporanea o di Consorzio di Imprese, detto obbligo incombe sull'Impresa mandataria capogruppo;

17. L'aggiudicatario è responsabile per tutti gli effetti derivanti dall'eventuale uso di attrezzature, di dispositivi o soluzioni tecniche di cui altri abbiano ottenuto la privativa o che violino brevetti e diritti di autore, sollevandone espressamente l'Ente.

ART. 14 - REFERENTE DELL'IMPRESA AGGIUDICATARIA

L'impresa aggiudicataria dovrà comunicare il nominativo del soggetto responsabile della presente fornitura e che rappresenterà il referente aziendale nei rapporti con l'Amministrazione Comunale, ivi comprese eventuali contestazioni inerenti l'oggetto dell'appalto. Tale soggetto dovrà garantire la sua reperibilità fornendo a tal fine i recapiti telefonici, fisso e radiomobile (cellulare), nonché del fax e dell'e-mail.

Le comunicazioni nei confronti della impresa per il tramite del referente aziendale da questa nominato si riterranno formalmente operate a tutti gli effetti mediante l'invio di comunicazione a mezzo fax o e-mail.

ART. 15 - SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

A norma dell'art. 118 del D. Lgs. 163/06, che regola gli affidamenti in subappalto o in cottimo, è ammesso il subappaltato entro il limite del 30%, IVA esclusa, della fornitura oggetto del presente appalto.

L'affidamento in subappalto è sottoposto alle seguenti condizioni:

- che i concorrenti all'atto dell'offerta abbiano indicato le parti di forniture che intendono subappaltare o concedere in cottimo;
- l'Impresa aggiudicataria provvede a depositare il contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante, almeno 10 (dieci) giorni prima della data di effettivo inizio della fornitura;
- che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante l'affidatario trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte della subappaltatrice dei requisiti previsti dal disciplinare, in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 38, D. Lgs. 163/06;
- che non sussista nei confronti del subappaltatore o del cottimista alcuno dei divieti previsti dall'art. 10, L. 575/65.

Il subappalto si considera operativo quindi solo dopo l'acquisizione della suddetta documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti.

In tale eventualità, l'Amministrazione Comunale non provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore l'importo per le prestazioni dallo stesso eseguite. Pertanto, ai sensi del citato art. 118, l'aggiudicatario è obbligato a trasmettere agli uffici dell'Amministrazione Comunale, entro 20 gg. dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti del subappaltatore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti dallo stesso aggiudicatario effettuati al subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Nel caso di violazione di tale obbligo, l'Amministrazione Comunale provvederà a sospendere il successivo pagamento a favore dell'aggiudicatario.

E' espressamente vietata ogni forma di subappalto a soggetti non in possesso dei requisiti necessari per l'espletamento della fornitura affidata.

L'Impresa aggiudicataria è responsabile, nei confronti dell'Appaltante, del rispetto da parte degli eventuali subappaltatori delle norme che essa stessa è obbligata a rispettare in forza delle clausole contrattuali poste alla base della presente gara.

In caso di inottemperanza, l'Amministrazione Comunale si riserva di procedere alla risoluzione del contratto. Non è considerato subappalto l'approvvigionamento di materiali per la cui fornitura la Ditta Aggiudicatrice dovrà rivolgersi a ditte specializzate.

È assolutamente vietata, a pena di immediata risoluzione del contratto per colpa della Ditta Aggiudicatrice e del risarcimento di ogni danno, la cessione totale o parziale del contratto, fatto salvo quanto previsto nell'art. 116 del D. Lgs. 163/06.

ART. 16 – PAGAMENTI E OBBLIGHI DI TRACCIABILIA' FINANZIARIA.

Il prezzo globale dell'appalto sarà quello risultante dall'offerta di gara e non sarà suscettibile di variazioni dal momento dell'aggiudicazione a tutta la durata dell'erogazione delle forniture, fatto salvo

quanto previsto dall'art. 115 co.1 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i.. Il prezzo unitario utilizzato in fatturazione sarà quello offerto dall'aggiudicatario in sede di Gara.

I pagamenti saranno effettuati, di norma, entro **60 (sessanta) giorni** dalla data di ricezione della fattura, emessa a completamento della consegna dei beni previsti dal singolo ordinativo di fornitura, previa verifica della conformità degli stessi alle caratteristiche tecniche previste nell'offerta ed accertamento del permanere della regolarità contributiva in capo all'aggiudicatario.

La fattura emessa dovrà altresì riportare il codice **CUP H39E10000120001** e il codice CIG relativo al lotto per cui l'impresa è risultata aggiudicataria, nonché la dicitura "PROGETTO COFINANZIATO DALLA LINEA DI INTERVENTO 3.3.2.2 DEL POR CALABRIA FESR 2007/2013".

I pagamenti avverranno esclusivamente mediante mandati di pagamento ed accreditamento del relativo importo sul conto corrente indicato a contratto dalla ditta aggiudicataria, per le finalità di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i. A tal proposito, l'aggiudicatario si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. e si impegna altresì a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Reggio Calabria della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

L'impresa è obbligata altresì ad osservare, in proprio e nei rapporti con eventuali subappaltatori/subcontraenti, gli obblighi derivanti dalla legge n. 136/2010 e s.m.i. e ad inserire, pertanto, nei contratti sottoscritti con i medesimi, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra richiamata.

La liquidazione delle fatture di importo superiore a € 10.000,00 (IVA compresa) è subordinata altresì all'esito positivo delle verifiche previste dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 40 del 18 gennaio 2008.

Riguardo all'eventuale cessione dei crediti, si applica l'art. 117 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i..

In caso di Associazione Temporanea o di Consorzio di Imprese, i pagamenti verranno effettuati direttamente alla Società mandataria.

Resta inteso che, in caso di contestazioni, la liquidazione delle fatture resterà sospesa, fino a che non interverrà una dichiarazione con cui la Stazione Appaltante stessa dà atto dell'avvenuta regolarizzazione o ottemperanza da parte dell'aggiudicataria.

ART. 17 - RISOLUZIONE E RECESSO DEL CONTRATTO

17.1 - Risoluzione del Contratto

L'Amministrazione Appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto di diritto, ex art. 1456 C.C., mediante lettera raccomandata A.R., nei seguenti casi:

- a) per frode nell'esecuzione della fornitura;
- b) nel caso di manifesta incapacità nell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'Appalto;
- c) qualora dovessero verificarsi più di 3 (tre) segnalazioni di mancato rispetto della verifica di conformità per il materiale consegnato;
- d) qualora il ritardo nella consegna del materiale dovesse protrarsi per più di 10 giorni rispetto alla data stabilita o dovessero verificarsi più di 5 (cinque) ritardi nelle consegne richieste;
- e) qualora in fase di esecuzione del contratto dovesse essere riscontrata inadempienza accertata alle norme di Legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze;

- f) in caso di sospensione delle forniture da parte della Ditta Aggiudicatrice senza giustificato motivo;
- g) in caso di subappalto o cessione anche parziale del contratto fuori dai casi espressamente consentiti dal presente Capitolato e dalla legislazione vigente;
- h) mancato reintegro del deposito cauzionale;
- i) qualora dovessero verificarsi le condizioni per l'applicazione dell'articolo 1453 del codice civile;
- j) per scioglimento, cessazione o fallimento dell'aggiudicatario;
- k) per successiva accertata mancanza, anche parziale, dei requisiti previsti dal Disciplinare di gara;
- l) per il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento;
- m) per ogni altra grave inadempienza riscontrata, l'amministrazione comunale agirà ai sensi dell'articolo 1453 del Codice Civile e seguenti;
- n) qualora fossero emanati nei confronti dell'aggiudicatario provvedimenti definitivi o provvisori che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla normativa antimafia, ovvero condanne che comportino l'incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione .

Il provvedimento di risoluzione del contratto verrà notificato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

In caso di risoluzione contrattuale, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di affidare ad altri la fornitura in danno della ditta. L'esecuzione in danno non esime la ditta dalle responsabilità civili e penali in cui essa possa essere incorsa, a norma di legge, per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

In caso di risoluzione del contratto per fatto dell'Appaltatore, verranno riconosciuti a quest'ultimo solo gli importi corrispondenti alla parte della fornitura eseguita in modo completo e accettata dall'Amministrazione Comunale, fatto salvo il maggior onere derivante all'Amministrazione stessa per la stipula del nuovo contratto necessario per il completamento della fornitura. L'Impresa dovrà in ogni caso risarcire alla Stazione Appaltante qualsiasi danno diretto e indiretto che possa comunque derivare dalla propria inadempienza.

Nell'ipotesi di risoluzione contrattuale, la Stazione Appaltante - oltre all'applicabilità delle penalità previste - procederà all'incameramento della cauzione prestata, salvo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

17.2 - Recesso

L'Ente si riserva altresì la facoltà di poter recedere dal contratto, dandone motivato preavviso alla ditta, almeno quindici giorni prima, mediante comunicazione con lettera raccomandata AR. In tali casi l'impresa sarà tenuta indenne delle spese sostenute, delle forniture eseguite e del mancato guadagno, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1671 C.C. Nel caso in cui tali costi non siano debitamente comprovati o non siano, per qualunque motivo, determinabili, all'aggiudicatario sarà riconosciuto un indennizzo pari ad un ventesimo dell'importo contrattuale.

ART. 18 - DEFINIZIONE CONTROVERSIE

Qualunque contestazione potesse sorgere o manifestarsi nel corso della fornitura, non comporta la facoltà da parte dell'Appaltatore di assumere decisioni unilaterali, quali la sospensione, la riduzione o la modificazione della fornitura stessa.

Tutte le controversie tra la Stazione Appaltante e l'Appaltatore, concernente il contratto di appalto e la sua esecuzione che non sia possibile risolvere per via amministrativa, sono deferite in via esclusiva al Tribunale di Reggio Calabria.

ART. 19 - SPESE DIPENDENTI DAL CONTRATTO E DALLA SUA ESECUZIONE

A carico dell'Impresa che risulterà aggiudicataria dell'appalto competono le spese necessarie per la partecipazione alla gara, oltre naturalmente a tutti gli altri oneri, imposte e tasse, per la stesura e la registrazione del contratto.

ART. 20 - TUTELA DELLA PRIVACY

Ai sensi del D. Lgs. 196/03, si informa che i dati in possesso dell'Amministrazione verranno trattati nel rispetto della riservatezza e segretezza e senza alcuna altra finalità rispetto a quelle per cui sono richiesti.

ART. 21 - RINVIO A LEGGI E/O REGOLAMENTI

Per quanto non previsto nel presente Capitolato d'Appalto, si intendono richiamate ed applicabili le disposizioni di legge ed i regolamenti in materia di pubbliche forniture, ed in particolare:

- Direttiva 2004/18/CE del 31/03/2004
- D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.
- D.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.
- D.lgs. 81/2008.

Gli operatori economici che intendono partecipare alla procedura di gara in oggetto, oltre a rispettare le norme di cui sopra e quelle ivi richiamate (tutte nelle versioni vigenti), sono tenuti, in particolare, alla esatta osservanza delle norme stabilite da:

- a) leggi e disposizioni vigenti in materia di assicurazioni dei lavoratori, prevenzione infortuni, sicurezza, salute sul luogo di lavoro;
- b) disposizioni vigenti sulle assunzioni obbligatorie;
- c) contratti collettivi di lavoro stipulati con le OO.SS.;
- d) disposizioni vigenti in materia di prevenzione della criminalità mafiosa;
- e) norme, procedure, obblighi ed autorizzazioni necessarie per il corretto svolgimento delle attività oggetto del presente appalto.

Elenco allegati:

ALLEGATO TECNICO – “Prescrizioni generali e tecniche delle attrezzature per i Lotti 1 e 2”